

## RELAZIONE PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO EUROPEO PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA – ADR

Signor Presidente,

Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

mi pregio richiedere Loro la presa d'atto dell'Accordo europeo per il trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, fatto a Ginevra il 30 settembre 1957.

L'Accordo si inscrive nella serie di atti internazionali in ambito UNECE, parte dei quali è stata già ratificata dalla Repubblica, che intendono potenziare l'adeguamento normativo interno alle disposizioni internazionali in materia di trasporti internazionali, garantendo ad essi un livello adeguato di sicurezza.

Più specificamente l'Accordo del 1957, comunemente chiamato Accordo ADR, entrato in vigore il 29 gennaio 1968 ha, quale principale finalità, l'armonizzazione delle norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci pericolose su strada. A tal riguardo, si porta a conoscenza che le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere tali da garantire la sicurezza per l'ambiente e per gli altri utenti della strada, in relazione alla tipologia di merce trasportata. Tali caratteristiche tecniche vengono accertate tramite opportune verifiche e prove che, se superate con esito positivo, permettono il rilascio del cosiddetto "Certificato A.D.R.", che permette la circolazione di tali mezzi in tutti gli Stati aderenti all'Accordo. La validità di un certificato A.D.R. è solitamente di un anno, con la possibilità di effettuare successivi rinnovi annuali in fase di revisione, previa verifica del mantenimento dei requisiti.

Le verifiche effettuate sui mezzi variano a seconda della tipologia di merce trasportata, al tipo di veicolo e alle condizioni di trasporto e riguardano principalmente:

le verifiche relative alla costruzione dei veicoli (impianto di frenatura adeguato, presenza idoneo limitatore di velocità, impianto elettrico, caratteristiche della carrozzeria dei veicoli...);

la verifica della dotazione e degli equipaggiamenti necessari ( numero, tipologia e posizionamento estintori, presenza dispositivi di protezione personale ...).



Tali verifiche e prove vengono eseguite da personale altamente qualificato che ha dimostrato di essere in possesso di tutte le conoscenze tecnico-normative in materia di ADR, a garanzia della corretta applicazione di quanto indicato dall'Accordo.

In ambito internazionale, le norme relative a tali tipologie di trasporti si integrano con le disposizioni stabilite negli Accordi UNECE del 1958 ( relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono essere installati e\o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazione rilasciate sulla base di tali prescrizioni), del 1997 ( relativo all'adozione di condizioni uniformi per ispezioni tecniche periodiche dei veicoli a motore e il riconoscimento reciproco di tali controlli), del 1998 ( relativo all'adozione di Regolamenti Tecnici Globali per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono essere installate e\o utilizzate sui veicoli a motore) e dell'Accordo ATP ( relativo al trasporto di Derrate Alimentari Deperibili), ai quali tutti la Repubblica di San Marino ha recentemente aderito.

Si sottolinea inoltre che non occorre l'emanazione di alcuna nuova normativa al riguardo, poiché le norme e le procedure alle quali attenersi sono descritte nell'Accordo medesimo e che lo stesso si pone in conformità con le disposizioni dell'ordinamento interno.

Alla luce di quanto sopra, chiedo di voler prendere atto dell'Accordo europeo per il trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, fatto a Ginevra il 30 settembre 1957.

"Eleverity on a part comment on the